



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 48 del 24/06/2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE  
2021 - 2023**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventiquattro** del mese di **giugno** alle ore **11:30** nella Residenza Municipale, sita in Sasso Marconi Piazza dei Martiri n.6, previa l'osservanza di quanto disposto dall'art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4785 del 23/03/2020 sono presenti in videoconferenza:

|                     |                   |          |
|---------------------|-------------------|----------|
| PARMEGGIANI ROBERTO | SINDACO           | Presente |
| RUSSO LUCIANO       | VICESINDACO       | Presente |
| LENZI MARILENA      | ASSESSORA         | Presente |
| BERNABEI IRENE      | ASSESSORA         | Presente |
| RASCHI ALESSANDRO   | ASSESSORE         | Presente |
| ROSSI GIANLUCA      | ASSESSORE ESTERNO | Presente |

**Presenti n. 6**

**Assenti n. 0**

Sono presenti, nello stesso luogo della riunione, il Sindaco e il Segretario Generale Dott. Paolo Dallolio per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 97 TUEL

Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco PARMEGGIANI ROBERTO, assume la Presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta, invita gli assessori intervenuti a deliberare sull'oggetto sopra esposto, sulla scorta della corrispondente proposta deliberativa articolata dall'Ufficio comunale settorialmente competente ;

**OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso, con riguardo al piano triennale dei fabbisogni di personale, che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal TUEL (D. Lgs. 267/2000) e dal D. Lgs. 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche, disposizioni recepite dall'Amministrazione mediante il Regolamento di organizzazione, approvato da ultimo con deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 28/07/2008, esecutiva ai sensi di legge;
- l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";

Richiamato il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, e s.m.i. che stabilisce:

- all'articolo 88 l'estensione dei principi di cui al Decreto n. 165/2001 alle Autonomie Locali;
- all'articolo 89 - comma 5 - che gli Enti Locali, con la sola eccezione degli Enti Locali dissestati e strutturalmente deficitari, nel rispetto dei principi fissati dallo stesso Testo Unico, provvedono alla ri-determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- all'articolo 91 - comma 1 - che gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata della spesa di personale;
- all'articolo 91 - comma 2 - che gli Enti Locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2 bis, 3, 3bis e 3 ter dell'articolo 39 della Legge 27/12/1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificato dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

Richiamato il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., che stabilisce:

- all'articolo 2 che le Amministrazioni Pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- all'articolo 4 che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- all'articolo 5 che le Amministrazioni Pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2 dello stesso Decreto Legislativo;
- all'articolo 6 che "le Amministrazioni Pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le Amministrazioni Pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance...";
- all'articolo 6, comma 3, che "In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna

amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo...”;

- all'articolo 35, comma 4, che l'approvazione del piano triennale dei fabbisogni costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento;

Ricordato che, in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, le Amministrazioni Pubbliche hanno l'obbligo, ai fini della mobilità collettiva, di effettuare annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale per categoria o area, qualifica e profilo professionale;

Precisato che la medesima norma stabilisce che “le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”;

Richiamato l'articolo 33 del D. Lgs n. 165/2001, nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, c. d. legge di stabilità 2012;

Rilevato che la suddetta disposizione:

- impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti;

- impegna i Dirigenti/Responsabili ad attivare tale procedura per il proprio settore e sanziona le Pubbliche Amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della sua ricollocazione presso altre Amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

Preso atto che la Dirigente Area di Staff del Comune di Sasso Marconi, con riferimento alle funzioni, compiti e obiettivi assegnati ai Servizi dell'Ente, ha attestato l'assenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di unità nell'ambito degli stessi, ai sensi dell'articolo 33 del D. Lgs. 165/2001;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 6/2/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Piano delle Azioni Positive di cui all'articolo 48 comma 1 del D.Lgs. 198/06 per il triennio 2019-2021;

Viste le proprie precedenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n. 98 del 18/12/2019, con la quale veniva approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022;

- n. 60 del 23/9/2020 con la quale e' stato approvato un aggiornamento al sopra indicato piano triennale

- n. 80 del 20/11/2020, con la quale è stato approvato un ulteriore aggiornamento al sopra indicato piano triennale;

Visto il Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 del 11/08/2014, il quale all'articolo 3, commi 5 e seguenti, è intervenuto a suo tempo a modificare la normativa per i limiti della spesa di personale per gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità a decorrere dall'anno 2014, disponendo, fra l'altro:

- la conferma delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, della Legge n. 296 del 27/12/2006, Legge Finanziaria per l'anno 2007, e successive modifiche ed integrazioni, individuando i limiti percentuali di sostituzione del personale di ruolo cessato nell'anno precedente con aumento graduale dal 2014 al 2018;

- l'introduzione all'articolo 1 della citata Legge n. 296 del 27/12/2006 del comma 557- quater, che prevede che “ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”, pertanto il triennio 2011/2012/2013;

- la conferma che i limiti di spesa del personale non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

Richiamato l'articolo 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, Legge di stabilità 2016, il quale è intervenuto a sospendere temporaneamente la vigenza del citato comma 5 articolo 3 del Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014, prevedendo che "Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente";

Visto il successivo articolo 22 del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale ha modificato il sopra citato articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aumentando la capacità assunzionale degli Enti Locali per gli anni 2017 e 2018 al 75% della spesa relativa alle cessazioni verificatesi nell'anno precedente, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente risultasse inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il Decreto del Ministro dell'Interno di cui all'articolo 263, comma 2, del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Rammentato, come da documentazione agli atti, che il rapporto dipendenti-popolazione del Comune di Sasso Marconi applicabile per gli anni 2017 e 2018 risultava inferiore al rapporto dipendenti-popolazione fissato con Decreto del Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017, ed è pertanto stata applicata la percentuale del 75%;

Richiamato ancora il citato articolo 3, comma 5, del Decreto Legge n. 90/2014, a norma del quale:

- la capacità assunzionale degli Enti Locali dall'anno 2019 è ritornata pari al 100% della spesa relativa alle cessazioni verificatesi nell'anno precedente;
- a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile ed è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;

Richiamato, inoltre, l'articolo 3, comma 5-sexies, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, introdotto dall'articolo 14-bis del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/03/2019, n. 26, il quale prevede che "per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le Regioni e gli Enti Locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over";

Visto l'articolo 3, comma 8, della Legge 19/06/2019, n. 56, il quale dispone che al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo Decreto Legislativo n. 165 del 2001";

Richiamato, quanto alle assunzioni a titolo di lavoro flessibile, l'articolo 11, comma 4-bis del Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014, convertito dalla Legge n. 114 del 11/08/2014, il quale inserisce all'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, e s.m.i., il periodo che dispone che le limitazioni previste dal medesimo comma 28 non si applichino agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006, fermo restando che la spesa complessiva non può essere comunque superiore a quella sostenuta nel 2009 per il lavoro flessibile;

Dato atto che il Ministero della Semplificazione e per la pubblica amministrazione ha emanato le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6-ter del D.Lgs

165/2001 e che, pertanto, occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

Dato atto che il nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nelle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

Evidenziato che il documento espressamente fissa i seguenti due principi:

1. "gli enti territoriali opereranno, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica";
2. "le linee guida, adottate con decreti di natura non regolamentare definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore". Dal che se ne deve trarre la conseguenza che esso ha essenzialmente un rilievo sul terreno del metodo che le singole amministrazioni devono utilizzare;

Dato atto che, alla luce delle linee guida emanate, il concetto di fabbisogno di personale implica un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

- quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare;

Ribadito che in sede di elaborazione dei piani i profili quantitativi e qualitativi devono, pertanto, convivere ritenendo che, soprattutto in ragione dei vincoli finanziari esterni che incidono sulla quantificazione del fabbisogno, le scelte qualitative diventano determinanti al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse tanto finanziarie quanto umane;

Dato atto che il PTFP si configura come un atto di programmazione che deve esser adottato dal competente organo deputato all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Evidenziato che le linee di indirizzo tendono dunque a favorire cambiamenti organizzativi che superino i modelli di fabbisogno fondati sulle logiche delle dotazioni organiche storicizzate, a loro volta discendenti dalle rilevazioni di carichi di lavoro superate sul piano dell'evoluzione normativa e dell'organizzazione del lavoro e delle professioni;

Richiamato il Decreto Legge 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019, e in particolare l'art. 33, comma 2, che riformula completamente la normativa in tema di capacità assunzionale da parte dei Comuni disponendo che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore-soglia....omissis..."*;

Preso atto che:

- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – *Serie generale* n. 108 del 27 aprile 2020;
- le disposizioni contenute nel Decreto in parola si applicano ai Comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020, come indicato all'art. 1, comma 2;

Considerato che il Decreto dispone quanto segue:

- all'art. 2 vengono fornite le seguenti definizioni:

a) per spesa di personale: *“impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato”*

b) per entrate correnti: *“media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata”;*

- all'art. 3 i Comuni sono divisi in 9 fasce demografiche tra le quali è prevista *“Comuni con popolazione dai 10.000 ai 59.999 abitanti”*, che risulta essere quella a cui appartiene il Comune di Sasso Marconi;

- all'art. 4 viene individuato il valore soglia di massima spesa del personale (quale rapporto fra spese di personale ed entrate correnti) che per la fascia demografica cui appartiene il Comune di Sasso Marconi è pari al 27%, definendo al successivo art. 5 le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio;

- all'articolo 6, comma 3, si dispone che *“I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati...”* dall'articolo 4 e quelli individuati dall'articolo 6, comma 1, *“non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato”;*

Ricordato che:

- in sede di approvazione della propria precedente deliberazione n. 80 del 20 novembre 2020, sopra citata, si era data applicazione al disposto di cui al DPCM 17 marzo 2020 utilizzando i valori di spesa di personale ed entrate correnti relativi al rendiconto 2019, ultimo rendiconto approvato, e al triennio 2017/2019;

- il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti del Comune di Sasso Marconi era risultato, con riferimento al rendiconto 2019, pari al 25,29%, rientrando pertanto nella casistica di cui al sopra citato articolo 4;

- nell'ammontare delle spese di personale erano stati considerati altresì tutti i costi legati al personale trasferito in Unione e in ASC Insieme, in quota parte di riferimento;

Richiamata ora la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 29/4/2021, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno 2020, esecutiva ai sensi di legge;

Preso atto che, secondo il disposto del citato DPCM 17/03/2020, occorre procedere all'aggiornamento del calcolo della capacità assunzionale dell'Ente utilizzando i valori del rendiconto 2020;

Verificato che il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti del Comune di Sasso Marconi risulta, con riferimento al rendiconto 2020, pari al 27,80%, rientrando pertanto nella casistica di cui al sopra citato articolo 6, comma 3, ovvero tale percentuale costituisce il valore limite di incremento previsto dal citato DPCM;

Dato atto che per il Comune di Sasso Marconi, ai sensi del citato articolo 6, comma 3, del DPCM 17/03/2020, il valore di riferimento è costituito dal suddetto valore del 27,80%;

Preso atto che per il calcolo della capacità assunzionale riferito ai dati del rendiconto 2020 sono stati mantenuti all'interno del valore di spesa del personale anche i costi legati al personale trasferito in Unione e in ASC Insieme, in quota parte di riferimento, nelle more di nuove o diverse interpretazioni che dovessero intervenire in proposito;

Verificato che rispetto al piano approvato con la citata deliberazione n. 80/2020 si sono già realizzate le seguenti assunzioni:

- n. 1 Collaboratore tecnico, categoria B posizione giuridica B3, nel mese di novembre 2020;
- n. 2 Agenti di Polizia Locale, categoria C, nei mesi di febbraio e marzo 2021;
- n. 1 Istruttore direttivo amministrativo, categoria D, nel mese di dicembre 2020;
- proroga assunzione a tempo determinato di un Collaboratore tecnico, categoria B posizione giuridica B3, fino al 31/12/2021;

Dato atto che rispetto al suddetto piano risulta ancora da ricoprire il posto di Istruttore amministrativo, categoria C, per il quale è da poco stata approvata la graduatoria definitiva della relativa selezione pubblica e sono in corso le chiamate;

Ritenuto, inoltre, di integrare le suddette assunzioni, tenuto conto del quadro organizzativo dell'Ente e delle ulteriori cessazioni verificatesi con quella sotto elencata:

assunzioni a tempo indeterminato anno 2021

- n. 1 Istruttore amministrativo, categoria C, a seguito trasferimento per mobilità in uscita di una unità;

Visto l'articolo 1 della Legge n. 178/2020, in particolare:

- il comma 69, il quale prevede che *“Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*;

- il comma 70, il quale prevede che *“Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021”*;

Ritenuto, in attesa della fissazione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle risorse, che saranno oggetto di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché delle indicazioni operative ai fini della presentazione della domanda, ai sensi del sopra citato articolo 1, commi 69 e 70, della Legge n. 178/2020, al Ministero dello Sviluppo Economico, per richiedere il contributo previsto a finanziamento, di prevedere l'assunzione di un Istruttore tecnico, categoria C, con rapporto di lavoro a tempo pieno 36 ore settimanali con durata fino al 31/12/2022, eventualmente integrando le risorse con mezzi propri;

Dato atto che le suddette assunzioni risultano finanziate nel Bilancio armonizzato 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28/1/2021, anche con riferimento ai

risparmi nel frattempo generati da cessazioni dal servizio di personale a tempo indeterminato;

Dato atto che il piano dei fabbisogni proposto é stato formulato tenendo conto delle disposizioni normative sopra esposte, anche alla luce del DPCM 17 marzo 2020;

Dato atto che l'effettiva e completa realizzazione di quanto previsto con il presente provvedimento è subordinata al rigoroso rispetto di tutti i vigenti limiti normativi in materia di pareggio di bilancio e di spesa del personale, per la verifica dei quali si rinvia ai Servizi competenti;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 e del Piano assunzioni per l'anno 2021, come sopra specificato;

Visto l'articolo 19, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), a mente del quale a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, commi 1 e 19, della legge 27/12/1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Acquisito nel merito del presente provvedimento il parere favorevole dell'Organo di Revisione, così come previsto dall'articolo 19, 8° comma, della Legge n. 448/2001, verbale n.18 del 22/06/2021 atti prot.11401;

Dato atto che del presente provvedimento verrà data informazione alle organizzazioni sindacali;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 49 del D .Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati richiesti ed acquisiti in allegato alla presente deliberazione, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

1. Di approvare, in ossequio alle norme e ai vincoli in premessa tutti richiamati, per le motivazioni ivi espresse, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 secondo lo schema allegato al presente atto sotto la lettera "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento;

2. Di dare atto che le risorse a finanziamento del piano approvato con il presente provvedimento sono iscritte nel bilancio finanziario 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/1/2021, esecutiva ai sensi di legge;

3. Di dare atto che il piano triennale approvato con il presente provvedimento, che integra quello già approvato con deliberazione n. 80/2020, è stato redatto nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) quanto al disposto del comma 557, articolo 1, Legge n. 296/2006 e s.m.i., risulta garantito il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;

b) quanto al disposto del comma 557-quater, articolo 1, Legge n. 296/2006 e s.m.i., la spesa di personale per il 2021 risulta entro i limiti del valore medio di spesa del triennio 2011/2013;

c) quanto al disposto del comma 28, articolo 9, Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, e s.m.i., lo stesso risulta rispettato;

d) quanto al disposto di cui ai commi 470, 475 e 476 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è stato conseguito il saldo di cui all'articolo 466 della medesima legge e si è provveduto ad effettuare le relative comunicazioni previste dalla normativa vigente;



e) Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020 “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni*”;

4. Di dare atto che nell’Ente non sono presenti situazioni di eccedenza o di soprannumero né per i dipendenti né per i Dirigenti, come emerso dalla ricognizione effettuata ai sensi dell’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, e dell’articolo 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001;

5. Di dare atto che l’Ente ha approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2019/2021, in ottemperanza al disposto dell’articolo 48 del Decreto Legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006, con deliberazione n. 14 del 6/2/2019;

6. Di dare atto che l’effettiva realizzazione di quanto previsto con il presente provvedimento è subordinata al rigoroso rispetto di tutti i vigenti limiti normativi in materia di pareggio di bilancio e di spesa del personale, per la verifica dei quali – da effettuare prima dell’effettiva presa in servizio dei dipendenti – si rinvia ai Servizi competenti;

7. Di precisare quindi che il piano in parola potrà essere rivisto in relazione a nuove e diverse esigenze, nonché alle eventuali limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000

**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE  
DALLOLIO PAOLO

**COMUNE DI SASSO MARCONI**

**PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE  
TRIENNIO 2021-2023**

**PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2021**

**ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

| <b>Categoria</b> | <b>Profilo professionale</b> | <b>Modalità di reclutamento</b>  |
|------------------|------------------------------|--|
| C                | Agente di Polizia Locale     | n. 2 posti graduatoria di concorso pubblico, assunzioni avvenute dal 1/2/2021 e dal 8/3/2021 |
| C                | Istruttore amministrativo    | n. 2 posti graduatoria di concorso pubblico  |

**ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO**

| <b>Categoria</b> | <b>Profilo professionale</b> | <b>Modalità di reclutamento</b>                    |
|------------------|------------------------------|--|
| B pos.giur. B3   | Collaboratore tecnico        | Proroga per un anno                                |
| C                | Istruttore tecnico           | Tempo pieno fino al 31/12/2022<br>Nuova assunzione |



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna  
\*\*\*\*\*

Proposta N. 2021 / 431  
Area di Staff

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE  
2021 - 2023

**PARERE TECNICO**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23/06/2021

**IL RESPONSABILE**  
**LA MONICA CATI**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna

\*\*\*\*\*

Proposta N. 2021 / 431  
Area di Staff

**OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE  
2021 - 2023**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 23/06/2021

**LA RESPONSABILE**  
**TAROZZI VIVIANA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)